



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 109

del 27/03/2024

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVEICOLO IBRIDO MODELLO LEXUS NX HYBRID ALLESTIMENTO LUXURY (4WD), DA DESTINARE AI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, PER IL PERIODO DI SETTE MESI DECORRENTE DAL 1 APRILE 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, ALLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DI SCANDICCI (FI)

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356 e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della digitalizzazione dei decreti del segretario generale, dei decreti dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, e di autorizzazione all'assegnazione ai dirigenti competenti per materia degli stanziamenti del bilancio finanziario gestionale, al fine dell'esercizio, da parte degli stessi, di autonomi poteri di spesa, con effetto dal 1° luglio 2019;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 dicembre 2021, n. 318, *"III provvedimento organizzativo anno 2021"* che ha, tra l'altro, conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. XII/108, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 dicembre 2023, n. 327, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2024-2025-2026;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2024, n. 24, recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 - 2026 (anno 2024): approvazione"* e in particolare l'allegato 3 della Sottosezione - Rischi corruttivi e trasparenza anni 2024/2026, che disciplina le misure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00 e individua le fasce economiche per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito: Codice), entrato in vigore in data 1 aprile 2023 con efficacia dal giorno 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto (di seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

- scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
 - articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;
 - Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

VISTO il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2023, n. 567, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito "RUP") ai sensi dell'art. 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTA la richiesta di acquisizione (RDA) n. 3 pervenuta all'U.O. Contratti ed economato, completa di pareri, tramite il sistema documentale EDMA, in data 29 febbraio 2024, e le sue successive integrazioni, con la quale il dirigente del Servizio Affari Generali e Personale ha:

- chiesto di affidare il servizio di noleggio senza conducente di n. 1 autoveicolo ibrido modello LEXUS NX Hybrid allestimento Luxury (4WD), attualmente in dotazione al Consiglio regionale e destinata ai servizi di rappresentanza del Consiglio regionale (contratto affidato alla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. di Scandicci (FI), codice fiscale 00879960524 e partita IVA 04911190488), per il periodo di sette mesi decorrente dal 1 aprile 2024 e con scadenza il 30 ottobre 2024, nelle more della conclusione della procedura di affidamento di una autovettura a noleggio in sostituzione dell'attuale, individuata nella ALFA ROMEO TONALE 1.5 160 CV Hybrid TCT7 Veloce, e di consegna della stessa;
- rilevato che la consegna l'autoveicolo ALFA ROMEO TONALE 1.5 160 CV Hybrid TCT7 Veloce, come offerto dal fornitore, avverrà entro 200 giorni solari decorrenti dalla data di stipula del contratto e che, pertanto, mantenere in uso l'autovettura LEXUS NX in dotazione, assicurerebbe una completa continuità del servizio e non provocherebbe dunque alcun disservizio all'Amministrazione;
- dichiarato, altresì, che la società ARVAL affidataria dell'attuale servizio si è resa disponibile a mantenere invariato il canone di noleggio dell'autovettura LEXUS NX dell'importo di euro 1.110,72 (oltre IVA), evidenziando quindi un

considerevole risparmio mensile sul canone di noleggio rispetto alla preassegnazione facoltativa prevista dal nuovo affidamento che prevede un canone mensile di euro 1.500,00 (oltre IVA);

- quantificato il valore dell'affidamento in euro 7.775,04 (oltre IVA), suddiviso in canoni mensili per il servizio di noleggio pari a euro 1.110,72 (oltre IVA), per n. 7 mesi;
- individuato la copertura finanziaria per l'acquisizione del servizio in oggetto sull'annualità 2024 del capitolo 3508 "*Utilizzo di beni di terzi (noleggio auto)*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.002 "*Noleggio di mezzi di trasporto*";

VISTO l'articolo 49 del Codice, relativo al principio di rotazione degli affidamenti che, al comma 2, vieta l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di servizi e al comma 3, consente alla stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e che, in tale caso, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia;

RILEVATO che il contratto in corso, affidato con decreto dirigenziale 10 luglio 2019, n. 342, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, svolta tramite la piattaforma di negoziazione telematica Sintel, previa pubblicazione d un avviso per manifestazione d'interesse, dell'importo complessivo di euro 101.827,20 (IVA esclusa), per la durata di 48 mesi e con facoltà di proroga tecnica per ulteriori tre mesi, ricade in una fascia superiore rispetto a quella del presente affidamento, secondo quanto definito dalla richiamata deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24/2024;

RILEVATO altresì che, in data 19 febbraio 2024 (nota prot. CRL.0003765 del 20 febbraio 2024), il Segretario Generale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 510, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di noleggio, senza conducente, di n.1 autoveicolo Alfa Romeo Tonale ibrido, la cui procedura è in corso di svolgimento, da destinare ai servizi di rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di 48 mesi, con opzione di proroga per un periodo di sei mesi, in assenza di convenzioni o Accordi Quadro ARIA S.p.A. o Consip adeguate alle esigenze dell'Amministrazione in quanto:

- l'Accordo quadro Consip denominato "Veicoli in noleggio 1" risulta esaurito in tutti i lotti e, riguardo all'Accordo quadro denominato "Veicoli in noleggio 2", le auto ivi presenti e disponibili non sono confacenti per caratteristiche essenziali (tipologia e classe) alle esigenze dell'Amministrazione (richiesta di un'autovettura di rappresentanza, con caratteristiche in linea con quelle oggetto dell'affidamento in corso, ad alimentazione ibrida e con determinate prestazioni strumentali non reperibili nell'Accordo quadro 2);
- l'Amministrazione non ha ad oggi un'altra autovettura, oltre quella in scadenza, che possa essere destinata, per modello e caratteristiche, al servizio;

CONSIDERATA altresì la particolare struttura del mercato e la difficoltà di reperire in tempi brevi il veicolo oggetto del servizio, come rilevato dalla struttura proponente, a fronte delle indagini svolte e come risulta dai tempi di consegna dichiarati dall'operatore economico, pari a 200 giorni dalla data di stipulazione del contratto;

RILEVATO che il contratto in oggetto è un contratto di breve durata necessario per procedere all'acquisizione del nuovo servizio in conformità all'autorizzazione sopra

richiamata(contratto - ponte), con corrispettivi inferiori a quelli reperibili sul mercato in particolare per contratti di durata breve;

RILEVATO, altresì, oltre quanto già riportato nella summenzionata autorizzazione, che non vi sono convenzioni o Accordi Quadro ARIA S.p.A. o Consip per il servizio in oggetto di noleggio di autoveicoli a medio/breve termine senza conducente;

VISTO il Comunicato del presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024, secondo cui per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD);

CONSTATATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;

ACQUISITI AGLI ATTI i pareri in data 29 febbraio 2024:

- con cui il dirigente dell'Ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA, che le prestazioni contrattuali non comportano il trattamento di dati personali di titolarità del Consiglio regionale da parte del Fornitore, se non quelli strettamente necessari all'adempimento del contratto;
- con cui l'U.O. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato nella RDA, che l'attività non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 26 del d.lgs. 81/2008;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di responsabile unico del progetto, ha approvato mediante sottoscrizione digitale in data 11 marzo 2024 il Foglio patti e condizioni contenente la disciplina del servizio in oggetto e l'allegato A – Scheda auto di rappresentanza, redatto dall'u.o. contratti ed economato sulla base della RDA 3/2024 e vistato dal dirigente della struttura proponente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, in data 11 marzo 2024, si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione *Sintel* avente ID 180497430, con invito rivolto alla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. di Scandicci (FI);

RILEVATO che, entro il termine ultimo del 21 marzo 2024, è regolarmente pervenuta, in data 20 marzo 2024, l'offerta avente ID *Sintel* 1710952692470, presentata dalla suddetta società;

DATO ATTO che, in data 21 marzo 2024, il RUP verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni prodotte, e ritenuta congrua l'offerta economica presentata, ha proposto di affidare il servizio in argomento alla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. di Scandicci (FI), alle condizioni e modalità del Foglio patti e condizioni e relativi allegati e al canone mensile offerto di euro 1.110,72 (oltre IVA al 22%) per l'importo complessivo di euro 7.775,04 (oltre IVA), per il periodo di sette mesi, come riportato dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma *Sintel* ID 0661091, unito agli atti;

DATO ATTO che con decreto dirigenziale 14 marzo 2024, n. 98 è stata disposta, nelle more di conclusione della procedura in oggetto, la proroga del contratto di noleggio in corso, dal 18 al 31 marzo 2024;

RITENUTO di:

- affidare il servizio di noleggio in argomento come descritto dal Foglio patti e condizioni, allegato al presente atto, in ragione della congruità economica del canone offerto per il servizio di noleggio che risulta il medesimo praticato per il contratto in scadenza il 31 marzo 2024, e comunque inferiore a quello attuale di mercato e dell'idoneità delle esperienze pregresse dichiarate, e tenuto altresì conto del servizio svolto regolarmente e con buon esito per il Consiglio regionale, alla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. di Scandicci (FI), codice fiscale 00879960524 e partita IVA 04911190488), al canone mensile offerto di euro 1.110,72 (oltre IVA), per un importo complessivo di euro 7.775,04 (oltre IVA 22%), per il periodo di sette mesi, a decorrere dal 1 aprile 2024;
- impegnare la spesa complessiva di euro 9.485,55 (IVA inclusa) sull'annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, sul capitolo 3508 "*Utilizzo di beni di terzi (noleggio auto)*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.002 "*Noleggio di mezzi di trasporto*";

ACQUISITE AGLI ATTI le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023, dei soggetti interessati dalla procedura (prot. CRL.2024.0005006, prot. CRL.2024.0005007 e prot. CRL.2024.0005050 tutte dell'11 marzo 2024);

VERIFICATO che, trattandosi di servizi per un importo inferiore a euro 40.000,00, si procede alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;

DATO ATTO, altresì, che:

- il pagamento del corrispettivo, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della legge 217/2010;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, il relativo contratto è esente da imposta di bollo;

RITENUTO di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice, nel dirigente del Servizio Affari Generali e Personale, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa nonché per la liquidazione delle fatture;

DATO ATTO che il Fornitore fattura, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del Foglio patti e condizioni, secondo le seguenti modalità:

- canone del servizio di noleggio: su presentazione di regolari fatture emesse con cadenza mensile anticipata fino alla scadenza del contratto;
- conguaglio chilometri percorsi in più o in meno: alla scadenza contrattuale;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

RICHIAMATO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria, contratti e ICT sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare alla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. di Scandicci (FI) il servizio di noleggio senza conducente di n. 1 autoveicolo ibrido modello LEXUS NX Hybrid allestimento Luxury (4WD), da destinare ai servizi di rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di sette mesi decorrenti dal 1 aprile 2024, alle condizioni e modalità di cui al Foglio patti e condizioni e al canone mensile offerto di euro 1.110,72 (oltre IVA 22%) riportato nell'offerta 20 marzo 2024, avente ID Sintel 1710952692470, presentata dalla suddetta società e per un importo complessivo di euro 7.775,04 (oltre IVA);
2. di impegnare la spesa complessiva di 9.485,55 (IVA inclusa) sull'annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, sul capitolo 3508 "*Utilizzo di beni di terzi (noleggio auto)*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.07.002 "*Noleggio di mezzi di trasporto*";
3. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni disciplinante il servizio, unitamente all'allegato A – Scheda auto di rappresentanza, approvato dalla sottoscritta, in qualità di responsabile unico del progetto mediante sottoscrizione digitale e accettato dal Fornitore in sede di presentazione dell'offerta;
4. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto competente, anche per le attività di cui in premessa, il dirigente del Servizio Affari Generali e Personale;
- 5.
6. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice;
7. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Servizio di noleggio senza conducente di n. 1 autoveicolo ibrido modello LEXUS NX Hybrid allestimento Luxury (4WD), da destinare ai servizi di rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia, per il periodo di sette mesi

Sommario

Art. 1 – Definizione delle parti.....	3
Art. 2 – Oggetto e durata dell'affidamento	3
Art. 3 – Caratteristiche tecniche, requisiti dell'autoveicolo e modalità di esecuzione del servizio	4
Art. 4 - Responsabile tecnico e amministrativo del Fornitore	5
Art. 5 - Indicazioni relative all'uso del veicolo	5
Art. 6 - Rete dei Centri di servizio	6
Art. 7 - Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	7
Art. 8 - Pneumatici.....	9
Art. 9 - Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo gas di scarico	10
Art. 10 - Autoveicolo sostitutivo.....	11
Art. 11 - Soccorso stradale	12
Art. 12 - Adempimenti fiscali, coperture assicurative e gestione sinistri	13
Art. 13 - Servizio ricezione chiamate.....	17
Art. 14 - Gestione delle sanzioni amministrative	17
Art. 15 - Restituzione del veicolo.....	18
Art. 16 - Percorrenze chilometriche	21
Art. 17 - Responsabilità del Fornitore.....	22
Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	22
Art. 19 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento.....	23
Art. 20 – Penali	25
Art. 21 - Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.....	27
Art. 22 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36 / 2023	28
Art. 23 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36 / 2023	28
Art. 24 - Tracciabilità flussi finanziari.....	28

Art. 25 - Garanzia definitiva.....	29
Art. 26 - Trattamento dei dati personali e Patto di riservatezza	30
Art. 27 - Divieto di “pantouflage” e relative sanzioni	32
Art. 28 - Rispetto del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale.....	32
Art. 29 - Subappalto e di divieto di cessione del contratto	33
Art. 30 - Fallimento del Fornitore	33
Art. 31 - Spese di contratto a carico del Fornitore	33
Art. 32 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale	33
Art. 33 - Segnalazione di illeciti nell’Amministrazione da parte dei lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi (c.d. whistleblowing)	33
Art. 34 – Controversie e foro competente	34
Art. 35 - Disposizioni finali	35
CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE	35

Art. 1 – Definizione delle parti

1. **Stazione appaltante**, nel prosieguo denominata “Amministrazione” o “Consiglio regionale”, è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, C.A.P. 20124, a Milano.
2. **Fornitore**, nel prosieguo denominato anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, è l’operatore economico affidatario ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. con socio unico - sede legale in Via Pisana, 314 - CAP 50018 - Scandicci (FI) - codice fiscale 00879960524 e partita IVA 04911190488.

Art. 2 – Oggetto e durata dell’affidamento

1. Costituisce oggetto del contratto lo svolgimento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di un (n. 1) autoveicolo ibrido del seguente modello:
 - a) **LEXUS NX Hybrid allestimento Luxury (4WD)**, avente le caratteristiche riportate nel presente Foglio patti e condizioni e nell’Allegato A.
2. Il servizio di noleggio ha la **durata di sette (7) mesi** calcolati a partire **dal 18 marzo 2024**.
3. Il servizio comprende, secondo quanto dettagliato nel presente Foglio patti e condizioni, almeno:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - sostituzione pneumatici;
 - copertura assicurativa;
 - gestione sinistri e soccorso stradale;
 - eventuale veicolo sostitutivo;
 - servizio di *call center* e reportistica eventuale;
 - gestione operativa dell’autoveicolo in favore del Consiglio regionale.
4. Dopo la costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 25, l’Amministrazione trasmette al Fornitore, via PEC, la comunicazione di stipulazione e di decorrenza del contratto.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche, requisiti dell'autoveicolo e modalità di esecuzione del servizio

1. Le **caratteristiche tecniche** dell'autoveicolo sono descritte nell'**Allegato A**, parte integrante del presente Foglio patti e condizioni.
2. Il servizio di noleggio riguarda un veicolo ibrido di categoria M1 *“Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”*, considerato a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico d'esercizio nel trasporto su strada. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni e dei criteri ecologici di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2021 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”, pubblicato sulla G.U. del 2 luglio 2021, n. 157.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi di equipaggiamento dell'autoveicolo devono essere conformi alle norme vigenti.
4. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti o altri vizi occulti o palesi.
5. Il Fornitore deve garantire che il veicolo sia efficiente e idoneo all'uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Foglio patti e condizioni.
6. Il veicolo deve alternativamente essere dotato della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.
7. Il veicolo deve essere dotato di:
 - a) estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Le spese relative all'estintore e alla sua manutenzione periodica sono incluse nel canone di noleggio.
 - b) cassetta di pronto soccorso, giubbotto fluorescente e altre dotazioni minime previste d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito Codice della Strada).
8. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione del veicolo qualora sia divenuto, per qualsiasi motivo, inadatto all'utilizzo o difforme dalle norme europee, statali, regionali o locali che ne regolano l'utilizzo o la circolazione.
9. Il Fornitore deve dotare il veicolo di:
 - a) Manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;

- b) il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna
- c) due copie cartacee di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Art. 4 - Responsabile tecnico e amministrativo del Fornitore

1. Il Fornitore deve individuare, dandone comunicazione via PEC, al direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito, DEC), un responsabile della gestione tecnica e amministrativa dei rapporti contrattuali con il Consiglio regionale, che deve svolgere le seguenti attività:
 - supervisione e coordinamento del servizio;
 - monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo contrattuale;
 - implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
 - risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami;
 - monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Art. 5 - Indicazioni relative all'uso del veicolo

1. Ai fini di un corretto utilizzo del veicolo, l'Amministrazione si attiene alle indicazioni di cui ai successivi commi.
2. Il veicolo è condotto seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'Amministrazione si assume ogni relativo onere conseguente a eventuali infrazioni connesse alla conduzione del veicolo.
3. Il veicolo è sempre condotto con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito a evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo sono addebitati all'Amministrazione medesima, oltre agli importi relativi a eventuali servizi di veicolo sostitutivo prestati all'Amministrazione.
4. L'Amministrazione si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente è dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, munito di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

5. L'Amministrazione si obbliga a osservare tutte le istruzioni del Manuale operativo di cui all'articolo 3, comma 10.
6. L'Amministrazione è custode del veicolo, deve conservare diligentemente lo stesso e consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato a eseguire a norma del presente Foglio patti e condizioni; l'Amministrazione non può concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permettere che sia sottoposto a pignoramento.
7. Il veicolo non è adibito a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dalla carta di circolazione e dal manuale d'uso e manutenzione, di cui all'articolo 3, comma 9.
8. Il veicolo in noleggio non può essere utilizzato in modo da rendere invalide, inefficaci o comunque non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
9. Lo strumento contachilometri non può essere manomesso o danneggiato ed è cura dell'Amministrazione avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
10. In caso di veicoli sostitutivi, il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione contraente possa servirsi di autoveicoli sostitutivi equivalenti, possibilmente di uguale alimentazione. Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, può mettere a disposizione dell'Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (es. società di noleggio a breve termine).

Art. 6 - Rete dei Centri di servizio

1. Il Centro di servizio è la sede presso cui il Fornitore garantisce l'esecuzione dei controlli periodici, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assistenza, di carrozzeria, di elettrauto e di sostituzione pneumatici previsti nel presente Foglio patti e condizioni d'oneri.
2. I Centri di servizio devono:
 - essere già operativi al momento dell'attivazione del contratto;
 - essere ubicati nel perimetro della città metropolitana di Milano;
 - garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi (di norma dal lunedì al venerdì) nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:00–12:00 e 14:00-18:00).
3. Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di **tre Centri di Servizio nel territorio comunale di Milano**, in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Il

Fornitore deve comunicare al DEC il numero dei Centri di Servizio convenzionati presenti sul territorio nazionale.

4. Fermo il numero minimo, il numero totale dei Centri di Servizio deve rimanere costante, per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di Servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri entro trenta giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.
5. Nei periodi di chiusura estivi il Fornitore deve assicurare la disponibilità di **almeno n. 1 Centro di servizio, entro 20 km dalla sede dell'Amministrazione**, in grado di garantire la possibilità di fruire di interventi urgenti di manutenzione o riparazione.
6. Al fine di adempiere agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Fornitore può avvalersi di strutture proprie o di imprese incaricate. In quest'ultimo caso, eventuali inadempienze determinate dalle imprese incaricate saranno comunque imputate al Fornitore.
7. Il Fornitore trasmette al DEC l'elenco dei Centri di servizio, comprensivo dei riferimenti completi (indirizzo, numeri telefonici e indirizzo e-mail, referente per l'Amministrazione, giorni e orari di apertura), in formato elettronico a mezzo PEC, entro dieci giorni successivi alla stipulazione del contratto.

Art. 7 - Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. Il Fornitore non può reclamare alcunché nei confronti dell'Amministrazione, salvo gli interventi imputabili a un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali sono addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
2. Il Fornitore assume in capo a sé stesso ogni onere connesso alla proprietà, al possesso, all'uso e alla manutenzione del veicolo fornito, con le sole esclusioni della gestione del carburante e del personale adibito alla guida.
3. Sono pertanto di sua esclusiva cura la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo fornito, degli pneumatici e della carrozzeria, nonché i controlli periodici sul veicolo stesso prescritti dal costruttore o suggeriti dalle regole dell'arte o dalla buona tecnica.
4. In particolare, il Fornitore è tenuto a effettuare tutti gli interventi meccanici ordinari e straordinari, gli interventi sugli pneumatici necessari per mantenere in efficienza e sicurezza il veicolo, compreso il rabbocco fluidi, garantendo sempre la massima efficienza e sicurezza.

5. Gli interventi devono essere effettuati esclusivamente presso officine qualificate come “*autorizzate*” dalla casa costruttrice di riconosciuta affidabilità e competenza mediante l'uso di pezzi di ricambio originali.
6. Sono inclusi nel canone di noleggio almeno:
 - l'accesso a tutti i servizi ordinari e di emergenza tramite call center;
 - i controlli periodici: gli interventi indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (cd. tagliandi), nonché tutte le verifiche, ispezioni e controlli consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo;
 - la manutenzione ordinaria: gli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti a usura e alla sostituzione di materiali di consumo (batterie, pneumatici e lubrificanti);
 - la manutenzione straordinaria: gli interventi volti al ripristino della funzionalità del veicolo.
7. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato dall'Amministrazione con 48 ore di anticipo.
8. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermo, comunque, l'obbligo del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.
9. All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l'Amministrazione provvede a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione.
10. Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione può far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio indicati del Fornitore, fino a un ammontare di euro 500,00 (IVA esclusa). La spesa sostenuta dall'Amministrazione è rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta riparazione, della fattura a esso intestata.

11. I servizi di manutenzione di cui al presente Foglio patti e condizioni garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada.
12. È discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. In caso di evento all'estero, il Fornitore provvede al rimpatrio del veicolo.
13. Il Fornitore deve assicurarsi che nella manutenzione dell'autoveicolo siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l'assegnazione ai lubrificanti del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, come previsto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2021, comunque analoghi a quelli consigliati dal produttore per la piena efficienza dell'autovettura.
14. Il Fornitore fornisce, su richiesta, informazioni dettagliate sui lubrificanti utilizzati (es. produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

Art. 8 - Pneumatici

1. Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione devono essere della stessa misura, codice di carico e velocità di quelli originali raccomandati dalla casa produttrice dell'autovettura.
2. Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla Legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione può sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
3. È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Devono essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

4. Gli pneumatici devono essere di categoria "Premium" (es. Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli). La fornitura degli pneumatici è compresa nel canone di noleggio.

Art. 9 - Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo gas di scarico

1. Qualsiasi sinistro deve essere oggetto di tempestiva e opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.
2. È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto a una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione per i quali sono addebitati gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. Il veicolo è riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
3. Il servizio di riparazione di carrozzeria è garantito dal Fornitore sul territorio nazionale in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. A sua discrezione il Fornitore, sulla base della tipologia del danno, può provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. In caso di evento all'estero, il Fornitore provvede al rimpatrio del veicolo.
4. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione non è responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore.
5. L'Amministrazione è invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
6. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date e i luoghi ove i veicoli devono trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione. Tale attività deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.
7. Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore è tenuto, tramite la rete di assistenza, a effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i

relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'Amministrazione.

Art. 10 - Autoveicolo sostitutivo

1. Il servizio incluso nel canone mensile prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
 - a) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle sei ore lavorative;
 - b) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
 - c) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o comunque non garantisca la sicurezza del conducente;
 - d) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione un veicolo sostitutivo fino alla riparazione dell'autoveicolo in noleggio per un periodo di massimo quaranta (40) giorni in caso di danno da incidente e fino a un massimo di trenta (30) giorni in caso di furto.
3. L'autoveicolo deve essere messo a disposizione entro quattro ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
4. La vettura sostitutiva deve essere di pari categoria e, preferibilmente, della medesima tipologia di alimentazione.
5. Il servizio di vettura sostitutiva è garantito sul territorio nazionale.
6. Il Fornitore si adopera affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore può mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio.
7. Gli autoveicoli sostitutivi possono avere allestimenti differenti rispetto a quello previsto nel relativo allegato A al presente Foglio patti e condizioni e non possono essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni nel presente Foglio patti e condizioni per il veicolo sostituito. Le coperture e i massimali assicurativi non possono essere inferiori a quelli di legge.
8. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla può essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione rimane estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e

la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione da ogni incombenza. È cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata al ritiro del veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

9. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non sono computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
10. Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo devono avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, ubicato nella città di Milano.
11. L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, deve sottoscrivere un verbale di riconsegna nel quale sono annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo.

Art. 11 - Soccorso stradale

1. Per tutta la durata del contratto il Fornitore è tenuto ad assicurare, compreso nel canone di noleggio, un servizio di soccorso stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su strada urbana, extra urbana e sulla rete autostradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:
 - traino gratuito dal punto di fermo, fino a un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
 - in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente e ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, etc.;
 - qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di Milano, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione.
2. Il servizio può essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al call center comunicato dal Fornitore, al momento della consegna delle autovetture. Al conducente del veicolo può essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore, è tenuto al pagamento e non ha diritto ad alcun rimborso.

3. Il servizio di soccorso stradale può essere erogato dal Fornitore o da altra impresa da esso incaricata, la cui denominazione deve essere comunicata all'Amministrazione. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, è cura del Fornitore consegnare tempestivamente alla consegna degli stessi.
4. Il servizio deve essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro quattro ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente deve essere avvisato.
5. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporta l'applicazione delle relative penali e l'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione.
6. Il servizio di soccorso stradale deve essere garantito a spese del Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. È discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Art. 12 - Adempimenti fiscali, coperture assicurative e gestione sinistri

1. Il veicolo noleggiato deve essere in regola con le norme vigenti, ivi comprese quelle poste dalle autorità locali, che ne disciplinano l'uso e la circolazione.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e gli adempimenti fiscali relativi al possesso o all'uso del veicolo noleggiato e, in particolare, il pagamento delle tasse automobilistiche.
3. Il Fornitore deve munire il veicolo noleggiato di tutti i documenti che, in base alle norme vigenti, devono essere tenuti a bordo o, comunque, conservati dal detentore o dall'utilizzatore, ivi compresi i contrassegni e gli altri documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi. Tutti i documenti devono essere tempestivamente consegnati al direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Il Fornitore deve, a propria cura e spese, contrarre a proprio carico polizze assicurative per il veicolo oggetto di noleggio aventi, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, le ulteriori garanzie di seguito indicate:
RCAUTO con massimale non inferiore a **euro 25.000.000,00**, inclusi:

a) Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi deve coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione

del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia deve essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti il massimale deve essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

La copertura della responsabilità civile verso terzi non può prevedere franchigie superiori a **euro 150,00 per sinistro passivo** in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione. L'accertamento deve essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi. Il Fornitore può addebitare la suddetta franchigia solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

b) Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura deve assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo e per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati deve avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti il massimale deve essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

c) Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore deve obbligarsi a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura della Kasko non potrà prevedere franchigie superiori a **euro 250,00 per sinistro passivo** in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione.

d) Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresi accessori già installati dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore deve indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato purché a esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione e azione di un fulmine;

- furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subito dal veicolo durante la circolazione dello stesso successivamente al furto o alla rapina); devono essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato. La copertura assicurativa relativa al furto può non coprire merci, attrezzature e oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

e) Copertura dei rischi derivanti da eventi sociopolitici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli

La copertura deve comprendere:

- eventi sociopolitici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore deve rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le coperture devono essere prive di franchigie.

f) Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente)

La copertura assicurativa deve essere in linea con le vigenti disposizioni di Legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (articolo 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990) e prevedere un capitale assicurato

almeno pari a euro 150.000,00 in caso di morte e almeno pari a euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

5. Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate devono essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, sul territorio svizzero e, comunque, su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
6. L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
 - conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
 - assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di euro 1.000,00.
7. La gestione dei sinistri è effettuata dal Fornitore, che deve assistere e guidare l'Amministrazione nelle pratiche da intraprendere (es. compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità competente, dichiarazione di furto, etc.).
8. Gli addebiti all'Amministrazione di eventuali franchigie potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e devono prevedere i seguenti riferimenti:
 - targa del veicolo in noleggio;
 - targa del veicolo della controparte (se previsto);
 - riferimenti relativi al conducente;
 - data e luogo del sinistro/evento;
 - tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).
9. Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni

responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

10. In caso di sinistro, l'Amministrazione deve far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax/mail entro 48 ore e tramite posta elettronica certificata entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione al veicolo.

Art. 13 - Servizio ricezione chiamate

1. Il Fornitore deve rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore deve mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.
2. Il servizio ha funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:
 - richieste di consulenza sui servizi previsti dal Foglio patti e condizioni, compresi i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - elenco dei Centri di servizio disponibili sul territorio;
 - altre richieste di informazione.
3. Il Fornitore deve mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:
 - un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
 - un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
 - un indirizzo di posta elettronica;
 - un indirizzo di posta elettronica certificata.
4. Le risposte alle richieste di informazioni devono essere trasmesse all'Amministrazione telefonicamente o all'indirizzo e-mail comunicato dal direttore dell'esecuzione del contratto entro 8 ore dalla segnalazione o dalla richiesta effettuata (esclusi sabato, domenica e festivi).

Art. 14 - Gestione delle sanzioni amministrative

1. Dalla consegna dell'autovettura l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle

relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

2. Qualora, in attuazione di quanto previsto all'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità competenti all'Amministrazione, essa provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.
3. Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore non saranno da questo pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell'Amministrazione gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di euro 10,00 e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. L'Amministrazione provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.
4. È onere dell'Amministrazione provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore è sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

Art. 15 - Restituzione del veicolo

1. Il Fornitore deve contattare l'Amministrazione almeno trenta (30) giorni solari prima della scadenza naturale del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione dell'autoveicolo.
2. Il veicolo è riconsegnato dall'Amministrazione, alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia – Palazzo Pirelli – Milano (data e ora della riconsegna effettiva devono essere concordati con l'Amministrazione), nelle condizioni in cui è stato ricevuto in noleggio, salvo il "*normale stato di usura*". Per "*normale stato di usura*" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
3. Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato). A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA - Verniciatura e Carrozzeria:

Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica)

Ammaccature fino a 2 cm

Max due ammaccature per pannello

Piccole scheggiature senza ruggine

DANNO

Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica)

Ammaccature più estese di 2 cm

Ammaccature con principio di corrosione

Scheggiature con ruggine

NORMALE USURA - Griglie e Paraurti:

Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore

Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro)

Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine)

Leggero scolorimento

DANNO

Griglie rotte o con crepe o incisioni

Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm

Graffi evidenti e numerosi

Danni numerosi che causino deformazione

NORMALE USURA - Pneumatici e cerchi:

Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti

Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio

DANNO

Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli

Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada

Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo

Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati

Ruota di scorta mancante, se in dotazione

Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione

NORMALE USURA - Fanali e cristalli:

Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento

Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale

DANNO

Scheggiature che causino rottura del vetro

Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari

Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale

NORMALE USURA - Specchi retrovisori e accessori esterni:

Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice

Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice

DANNO

Deformazione degli specchi

NORMALE USURA - Selleria e rivestimento interno del tetto:

Sedili con usura da normale utilizzo

Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista

Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco

Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia

DANNO

Imbottiture strappate o bruciature

Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia

Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi

NORMALE USURA - Cruscotto, moquette e pannelli interni:

Supporti per telefono rimasti a bordo

Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili

Segni sui tappeti dovuti a normale uso

Corona del volante leggermente consumata dall'uso

DANNO

Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili

Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia

Tappeti con strappi o macchie estese

Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni

4. Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale sono annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce,

in maniera certa e inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine.

5. Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente denunciati, sono addebitate all'Amministrazione.
6. In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione, le parti nominano, di comune accordo, un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio è insindacabile, con spese determinate e suddivise in accordo tra le parti.
7. Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non espressamente autorizzati dal Fornitore sono a totale carico dell'Amministrazione.

Art. 16 - Percorrenze chilometriche

1. La percorrenza chilometrica contrattuale **compresa nel canone di noleggio** è fissata in n. **30.000 nell'arco di sette (7) mesi**.
2. Alla scadenza del contratto verranno addebitati alle Amministrazioni contraenti i chilometri in più rilevati al corrispettivo di **euro 0,18251** o accreditati i chilometri in meno rilevati rispetto alla percorrenza contrattuale fissata al corrispettivo di **euro 0,07011**. Il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione e rendicontati nell'apposito verbale di consegna.
3. L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali è applicato solo qualora l'eccedenza sia superiore al 10 % in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale. In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale deve essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche. Il Fornitore, durante il periodo contrattuale dell'autoveicolo noleggiato, deve verificare su base semestrale la percorrenza media chilometrica e deve sottoporre eventuali proposte di modifica tariffaria. in più od in meno, nel caso in cui preveda un'eccedenza del monte chilometrico, proporzionato alla scadenza contrattuale, superiore del 20% il monte chilometrico originariamente pattuito in ogni singolo contratto di noleggio. La modifica del canone avviene solo annualmente e, comunque, previa accettazione da parte dell'Amministrazione.

4. Il rimborso o l'eccedenza chilometrica sono valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione e rendicontati nell'apposito verbale di consegna.
5. In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale è proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo.

Art. 17 - Responsabilità del Fornitore

1. Qualsiasi responsabilità, sia esse civile, penale, patrimoniale, relativa e conseguente all'esecuzione dei servizi affidati al Fornitore, nonché gli eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal suo operato sono a carico dello stesso che, con l'accettazione del presente Foglio patti e condizioni, solleva l'Amministrazione dalle succitate responsabilità.
2. Da quanto sopra consegue che ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni, di qualsiasi natura, relative alle prestazioni affidate al Fornitore, è in capo allo stesso.

Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del d.lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Personale.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
3. L'eventuale variazione del direttore dell'esecuzione è tempestivamente comunicata a mezzo PEC dall'Amministrazione all'appaltatore.
4. Il Consiglio regionale della Lombardia procederà, per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto, all'accertamento della conformità del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali.
5. Il direttore dell'esecuzione è competente altresì per l'eventuale modifica degli impegni di spesa, per la liquidazione delle fatture nonché per lo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 19 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento

1. Il valore dell'affidamento a fronte dell'insieme dei servizi richiesti ammonta complessivamente a **euro 7.775,04 (oltre IVA)**, così suddiviso:
 - Canone mensile **servizio di noleggio euro 1.110,72** (oltre IVA), per **n. 7 mesi**.
2. L'Amministrazione riconoscerà all'appaltatore gli importi offerti in sede di presentazione del preventivo ritenuto congruo dalla stazione appaltante.
3. I corrispettivi si riferiscono al servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e includono tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dall'appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi l'appaltatore carico di ogni relativo rischio o alea. L'appaltatore non può pertanto vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
5. Il Fornitore procede alla fatturazione secondo le modalità di seguito specificate:
 - **canone del servizio di noleggio**: su presentazione di regolari fatture emesse con cadenza mensile anticipata fino alla scadenza del contratto;
 - **conguaglio chilometri percorsi in più o in meno**: alla scadenza contrattuale.
6. L'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali le medesime amministrazioni non siano debtrici di imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. La fattura è emessa secondo le prescrizioni del decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella GURI - Serie Generale n.

27 del 3 febbraio 2015, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo ministro del 9 gennaio 2018, pubblicato nella GURI n. 14 del 18 gennaio 2018.

7. Le fatture devono essere emesse e spedite secondo le prescrizioni del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 118 del 22 maggio 2013, e riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
- Intestazione: **Consiglio regionale della Lombardia**
 - Sede: Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): **UFIRHM**
 - Codice fiscale del Consiglio (campo 1.4.1.2): **80053570158**
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): **2023.XII.3.3.7.1**
 - Codice Identificativo Gara CIG:
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): **S** "Scissione dei pagamenti".
8. Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone la liquidazione della fattura dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. Previa verifica della sua regolare emissione, il pagamento della fattura avviene entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte del Consiglio, in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 24.
9. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma 7, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
10. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma 9, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'amministrazione di procedere ai sensi del comma 9.
11. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio: per il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
12. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione

dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

13. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'IVA esposta nella fattura deve comunque essere calcolata sul corrispettivo pieno.
14. In caso di pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00, il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, così come modificata dall'articolo 1, commi 986 e 987, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18/01/2008, n. 40.

Art. 20 – Penali

1. L'Amministrazione ha facoltà di contestare o rifiutare il servizio reso qualora a seguito di controlli sull'attività oggetto del contratto ravvisi inadempienze, difformità o ritardo nell'adempimento rispetto alla descrizione delle attività, dei doveri e delle modalità di esecuzione del servizio.
2. La contestazione è formulata all'appaltatore dal direttore dell'esecuzione via PEC. Il Fornitore può inviare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione. Trascorso tale termine senza che il Fornitore abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, l'Amministrazione contraente può applicare le penali di seguito indicate.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) in caso di inadempimento o mancata consegna della dotazione e degli accessori richiesti alla consegna dell'auto di cui all'articolo 3 e della documentazione relativa all'autovettura di cui all'articolo 3, comma 10, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo e per ogni autovettura, una penale pari a euro 30,00;
 - b) in caso di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito, rispetto ai termini indicati all'articolo 10 (consegna veicoli sostitutivi), del presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo e per ogni autovettura, una penale pari a euro 50,00;

- c) in caso di mancato rispetto dei tempi fissati di volta in volta per i controlli periodici e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 7), di sostituzione pneumatici (articolo 8) e per gli interventi di riparazione di carrozzeria o di revisione (articolo 9), il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo e per ogni autovettura, una penale pari a euro 50,00;
 - d) in caso di mancata prestazione o inadempimento, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti all'articolo 11, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a euro 100,00 per ogni episodio accertato, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione;
 - e) in caso di mancata reperibilità del Servizio ricezione chiamate negli orari e nei giorni stabiliti all'articolo 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun inadempimento accertato una penale pari a euro 50,00.
4. Tutti i predetti importi sono da considerarsi IVA esclusa e detraibili dal totale imponibile della fattura successiva all'accertamento della violazione. Nell'importo contrattuale netto è computato anche il corrispettivo previsto per il periodo relativo al servizio di preassegnazione, qualora attivato. Per violazioni relative all'eventuale periodo di proroga contrattuale si tiene conto, in aggiunta ai corrispettivi previsti al capoverso precedente, anche del corrispettivo stabilito per il periodo di proroga.
 5. L'applicazione di penali non può complessivamente superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
 6. L'Amministrazione, fermo restando la facoltà di applicazione delle penali e decorso il termine concesso per l'adempimento, si riserva la facoltà, ove possibile, di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore, dandogliene comunicazione a mezzo PEC. Sono addebitati al Fornitore i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Consiglio regionale.
 7. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni e spese l'Amministrazione può rivalersi anche tramite trattenuta, per compensazione, sui crediti vantati dall'appaltatore nei confronti del Consiglio, nonché sulla garanzia definitiva prestata che, in tal caso, deve essere reintegrata secondo quanto previsto all'articolo 25.

8. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'appaltatore deve notificare immediatamente tale circostanza alla competente struttura tramite PEC.
9. L'Amministrazione si riserva, anche dopo la consegna dell'autoveicolo e l'esecuzione delle prestazioni, il diritto di rifiutarli in tutto o in parte qualora non risulti accettabili alla regolare esecuzione, con facoltà di richiederne l'immediata sostituzione o ripetizione.
10. La richiesta di pagamento delle penali indicate nel Foglio patti e condizioni non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale.

Art. 21 - Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 20, l'Amministrazione ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di penali per un ammontare pari al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) qualora l'inadempimento relativo contestato si protragga oltre il termine che è assegnato nella comunicazione di diffida a adempiere;
 - c) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati all'articolo 24;
 - d) in caso di violazione del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale richiamato all'articolo 28;
 - e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e del credito di cui all'articolo 29;
 - f) in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di legge attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - g) in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 25, eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte dell'Amministrazione, ove non sia possibile valersi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore ai sensi dell'articolo 106 d.lgs. 36/2023.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, al netto degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. È fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori subiti dall'Amministrazione.

Art. 22 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36/2023

1. Il Consiglio regionale ha altresì facoltà di risolvere il contratto di appalto durante il periodo di sua efficacia qualora si realizzino una o più delle condizioni previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023.
2. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 23 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023

1. Il Consiglio regionale può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.
2. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione inviata all'appaltatore tramite PEC con un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data di efficacia.

Art. 24 - Tracciabilità flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale della Lombardia, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il regionale della Lombardia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie relative al contratto ne determina la risoluzione.

4. Ogni strumento di pagamento utilizzato per ciascuna transazione finanziaria posta in essere dal Consiglio regionale della Lombardia e dagli altri soggetti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al contratto (società appaltatrice, subappaltatori e subcontraenti) deve riportare il codice CIG relativo al contratto.
5. A pena di nullità assoluta del contratto, il Fornitore e le imprese a qualsiasi titolo interessate dal contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 e, se hanno notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, devono darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo di Milano.
6. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Art. 25 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 36/2023, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale netto.
2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione, esclusivamente tramite il sistema PagoPA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

6. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
7. Il Consiglio regionale può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Consiglio regionale può richiedere al soggetto appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua, ove possibile, a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Diversamente, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'articolo 21, comma 1), lettera g).
9. Ai sensi di legge la garanzia è interamente svincolata al termine del contratto. Lo svincolo è automatico senza nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento del servizio, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
10. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il Consiglio regionale della Lombardia.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali e Patto di riservatezza

1. Il Fornitore agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) in merito alla tutela dei dati personali, procedendo al trattamento dei dati personali di cui è titolare il Consiglio regionale, esclusivamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio affidato, secondo quanto previsto dal presente contratto, osservando tutte le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza richiesti dalle norme citate per i trattamenti di dati personali effettuati anche con strumenti elettronici e di tutte le ulteriori idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza e adeguate al rischio correlato.

2. Qualora nel corso dell'incarico affidato il Fornitore debba procedere al trattamento di dati personali per conto del Consiglio regionale (ad esempio per la comunicazione di dati personali di conducenti e/o passeggeri a soggetti terzi), l'Amministrazione consiliare, in qualità di Titolare del trattamento, procederà ad adottare l'accordo di designazione del soggetto aggiudicatario in conformità all'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679. Il Fornitore è tenuto alla sottoscrizione dell'accordo stesso.
3. Il Consiglio regionale si impegna a trattare, in conformità al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 e alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i dati personali conferiti dal Fornitore per le sole finalità di definizione e gestione del contratto, provvedendo alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 e dal d.lgs. 33/2013 e descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Fermi restando le disposizioni e gli obblighi previsti dalle norme citate in merito alla tutela dei dati personali, tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali o di qualunque altro genere, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi presso l'Amministrazione, sono riservati.
5. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto.
6. Il Fornitore si impegna ad obbligare contrattualmente alla osservanza di quanto previsto ai precedenti commi i propri subappaltatori e terrà questi

ultimi obbligati a tanto anche nei confronti dei loro dipendenti, collaboratori e consulenti.

7. Il presente patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.

Art. 27 - Divieto di “pantouflage” e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Art. 28 - Rispetto del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto applicabili, così come previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, così come modificato dal d.p.r. 13 giugno 2023, n. 81 *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 24 ottobre 2022, n. 356 allegato alla documentazione di gara e consultabile sul portale istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo:

<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta>

2. Il Fornitore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti e di consegnare, anche telematicamente, ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo che si rechino presso la sede del Consiglio regionale o che operino al servizio delle sue strutture, copia del Codice di comportamento.

Art. 29 - Subappalto e di divieto di cessione del contratto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del d.lgs. 36/2023, e il Fornitore è tenuto agli obblighi di deposito e comunicazione di cui all'articolo stesso, compresi quelli riferiti ai subcontraenti e alle attività non riconducibili alla definizione di subappalto (contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura).

Art. 30 - Fallimento del Fornitore

1. In caso di fallimento del Fornitore, l'affidamento del contratto di noleggio relativo al presente Foglio patti e condizioni s'intende senz'altro revocato e l'Amministrazione procede nei termini previsti dalla legge.

Art. 31 - Spese di contratto a carico del Fornitore

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18, del d.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite posta elettronica certificata, ed è esente dall'imposta di bollo (All. I.4 al d.lgs. 36/2023).

Art. 32 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale devono essere spedite al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 33 - Segnalazione di illeciti nell'Amministrazione da parte dei lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi (c.d. whistleblowing)

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
2. L'appaltatore è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)", la *"Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023"*, con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web *"Segnalazione illeciti"*, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 34 – Controversie e foro competente

1. Fermo quanto stabilito all'art. 18, comma 5 e ss., per ogni controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicano le disposizioni del Libro V, Parte II, Titolo II del Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Esperiti non utilmente tali rimedi, in caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 35 - Disposizioni finali

1. Ogni modifica o integrazione del presente Foglio patti e condizioni o del contratto deve risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche o integrazioni orali.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Foglio patti e condizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. I rinvii alle disposizioni di legge e ai provvedimenti amministrativi si intendono effettuati ai relativi testi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 17 (responsabilità del Fornitore), 20 (penali), 21 (risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile), 23 (recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023), 26 (rispetto del patto di riservatezza e relative sanzioni), 28 (rispetto del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale), 29 (subappalto e cessione del contratto), 31 (Spese di contratto a carico del Fornitore) e 34 (controversie e foro competente) del presente Foglio patti e condizioni.

ALLEGATO A

Scheda auto di rappresentanza

N. 1 Lexus NX Hybrid Allestimento Luxury (4WD)

Vernice: metallizzata colore grigio scuro (1H9)

Rivestimenti: pelle ocra con inserti Shimamoku (LA40)

UA marce – 5 porte – 5 posti

Alimentazione: benzina

Potenza: 145 KW

Cavalli fiscali: 23

Consumo ciclo combinato: 5.9 l/100 km.

Emissioni CO2 ciclo combinato: 135 g/km

Standard emissione inquinanti: **EURO VI**

Km totali compresi nel contratto: n. 30.000

Durata: **7 mesi**

Formula Full:

Airbag a 2 stadi conducente - Airbag a 2 stadi passeggero - Airbag laterali a tendina su tutta la lunghezza dell'abitacolo - Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero - Airbag per le ginocchia, conducente e passeggero anteriore - Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici - Vetri elettrici anteriori - Vetri elettrici posteriori - Antenna a pinna di squalo - Antifurto - Appoggiatesta posteriori - Avviamento con pulsante - Barre al tetto - BAS (Sistema di assistenza alla frenata) - Bracciolo anteriore con vano portaoggetti - Bracciolo centrale posteriore con vano portaoggetti - Cambio automatico a variazione continua CVT - Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/60 R18 - Design Luxury - Chiave con transponder - Chiusura automatica delle porte con doppia sicura - Chiusura centralizzata - Climatizzatore automatico bizona - Comandi integrati nel volante audio/display/telefono/riconoscimento vocale - Controllo automatico velocità - Correttore assetto fari - DAB - Display multi-informazione da 4,2" - Due porte USB e presa AUX - EBD (Distribuzione elettronica della forza frenante) - ECB-R (Frenata rigenerativa a controllo elettronico) - EPS (Servosterzo elettrico ad indurimento variabile), Fari abbaglianti a LED - Fari anabbaglianti a LED con funzione cornering - Fari anteriori a LED - Fari con funzione cornering - Fari fendinebbia a LED - Filtro aria a carbone attivo con funzione antipolline - Frenata automatica di emergenza - HAC (Assistenza alla partenza in salita) - Illuminazione ambiente interno a LED a sfioramento - Immobilizzatore - Indicatore temperatura esterna - Inserti in legno (Shimamoku o Bamboo) - Interruttore blocco airbag passeggero anteriore - Kit riparazione pneumatici - Lavafari - Lexus Media Display - Lettore CD compatibile con MP3/WMA - Impianto audio a 10 altoparlanti - Schermo da 10.3" - Lexus Parking Assist (Sensori di parcheggio ant. e post.) - Lexus Premium Navigation - Lexus Safety System+ - PCS e ACC - Fari abbaglianti automatici (AHB) - Riconoscimento della segnaletica stradale basato su telecamera - Avviso mantenimento corsia (LDA) - Luci diurne

e indicatori direzionali a LED Premium - Modalità di guida Eco/Normal/Sport - Modalità di guida EV - Orologio analogico con illuminazione a LED - Portellone elettrico con apertura a sfioramento - Power back door - Presa da 12V - Pretensionatori cinture sedili anteriori - Protezione vano di carico - Riconoscimento pedone – Rivestimenti in pelle Luxury - Sedile guidatore con supporto lombare, Sedili anteriori con protezione dal colpo di frusta (WIL) - Sedili anteriori regolabili elettricamente in 8 posizioni (guidatore con memoria) - Sedili anteriori riscaldati e ventilati - Sedili posteriori ribaltabili (60:40) – Segnale acustico e spia luminosa cinture sedili anteriori non allacciate - Sensore luci - Sensori pioggia - Sistema di connessione telefonica Bluetooth - Sistema di sicurezza ISOFIX per ancoraggio del seggiolino bambino sui sedili posteriori laterali - Smart Entry - Smartphone wireless charge